SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 187**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

Ministero dell'ambiente

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Università dell'Aquila

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 31:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Apostolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 1846/Gab del 22 maggio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro Apostolo (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Del Giglio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pietro Apostolo (Catanzaro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 18 maggio 1992.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Apostolo (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Del Giglio.

Roma, 13 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Gairo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gairo (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, alle quali va aggiunto il decesso di un consigliere in data 6 luglio 1991, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 596/13.1/Gab. del 26 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gairo (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La signora Paola Zonza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gairo (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri, alle quali va aggiunto il decesso di un consigliere avvenuto in data 6 luglio 1991.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gairo (Nuoro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Paola Zonza.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Barbarano Romano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Barbarano Romano (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Viterbo n. 1857/13.3/Gab. del 22 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emiliana Carelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in data 18 giugno 1992.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emiliana Carelli.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Meda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Meda (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/09217591/Gab. del 15 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Meda (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il cònsiglio comunale di Meda (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 aprile 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'8, 10 e 12 giugno 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Meda (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico De Bonfils.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 4132/13.4/Gab. del 27 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 27 aprile 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute dell'8, 15, 16, 24 e 25 giugno 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eufemia D'Aspromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato e nelle more, con decreto n. 1126/92/Gab. del 28 aprile 1992, ne ha disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia Nicolò.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Collepasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Collepasso (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, letterta *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 1046/13.1/Gab del 19 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottore Francesco Greco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Collepasso (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 17 aprile 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 4 e 25 maggio e del 16 giugno 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Peraltro, in data 16 giugno 1992, 19 dei 20 consiglieri assegnati dalla legge rassegnavano le dimissioni dalla carica, aggravando ulteriormente la situazione di crisi.

Scaduto, pertanto, il termine previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collepasso (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Greco.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Ispani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ispani (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri sui quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4/3711/Gab. del 17 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ispani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ispani (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 16 giugno 1992.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ispani ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale De Lorenzo.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1282/92/Gab del 30 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Stefania Caracciolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 28 aprile 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 14, 21 e 30 maggio 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Stefania Caracciolo.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Parrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Parrano (Terni), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Terni n. 1210.13.4/Gab. del 22 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parrano (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Grillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Parrano (Terni) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri tra i quali lo stesso sindaco.

Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parrano (Terni) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Grillo.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Liveri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Liveri (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 010642/Gab. del 13 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Liveri (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Liveri (Napoli) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in data 4 e 9 giugno 1992.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Liveri (Napoli) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Valdidentro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Valdidentro (Sondrio), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sondrio numero 2291/13.1/Gab. del 27 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valdidentro (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Romana Festorazzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valdidentro (Sondrio) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 aprile 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto malgrado ripetute riunioni, si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, così come comunicato dal segretario comunale il 27 giugno 1992.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valdidentro (Sondrio) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Romana Festorazzi.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3766

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cittanova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 904/92/Gab. del 30 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Ottanà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 28 aprile 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 17, 20 e 27 giugno 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Ottanà.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 1992.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985);

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1990 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1990, supplemento ordinario n. 92) - bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992;

Considerato che le spese per l'attuazione della profilassi vaccinale obbligatoria e/o di emergenza contro le malattie infettive e diffusive degli animali per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano sul cap. 5941 del Tesoro - Fondo sanitario nazionale per il corrente esercizio finanziario e sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini, occorre stabilire le quantità dei vaccini che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Vista la direttiva del consiglio n. 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie per la lotta contro l'afta epizootica, modificata dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Viste le direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217 CEE e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101 CEE, recanti norme relative alle misure di lotta contro la peste suina classica;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666 CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'I.Z.S. di Brescia;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980 concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980;

Vista l'ordinanza ministeriale del 5 agosto 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1991 relativa alla revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per le vaccinazioni antiaftose di urgenza e per le emergenze veterinarie;

Visto l'art. 7 della legge n. 833/78 relativo alla costituzione di scorte di vaccino da impiegarsi in caso di emergenza;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1992 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi obbligatorie nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 5941 del Tesoro - parte spese correnti.

Per le vaccinazioni antiaftosa, antipestosa e antirabbica di emergenza il Ministero della sanità costituisce scorte di vaccini e di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quantitativi riportati nei successivi articoli. Le spese relative alla costituzione di tali scorte gravano sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità del corrispondente esercizio finanziario nel quale dovranno essere stipulati i relativi contratti.

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli prodotti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti e diagnostici presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori avverrà, nei casi di emergenza, secondo programmi concordati con le regioni e province autonome interessate, in base all'art. 7 della legge n. 833/1978.

Le regioni e le province autonome, in conformità dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini occorrenti per le campagne di vaccinazione obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1992.

Il Ministero della sanità provvede all'acquisto di vaccini e antigeni per la costituzione di scorte di emergenza, che verranno assegnate alle regioni e province autonome sulla base di programmi concordati per interventi di emergenza.

L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e antigeni per le scorte di emergenza grava sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità del corrispondente esercizio finanziario nel quale dovranno essere stipulati i relativi contratti.

Art. 3.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto che devono essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanità:

Brescia, 800.000 dosi;

Perugia, 800.000 dosi;

Teramo, 800.000 dosi.

Detti quantitativi vengono prodotti utilizzando l'antigene virale di cui dispongono i predetti istituti, non ancora scaduto di validità.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 133 per dose oltre I.V.A.

Art. 4.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto:

Brescia, 800.000 dosi;

Perugia, 800.000 dosi;

Teramo, 800.000 dosi.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 170 a dose oltre I.V.A.

Art. 5.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini

È incaricato della produzione e conservazione di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini esclusivamente l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, fino al numero di dosi sottoindicato che devono essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanità:

a) 500.000 dosi di vaccino monovalente per ognuna delle tre valenze (OAC), per un totale di 1.500.000 dosi, inflaconate e pronte per l'immediata utilizzazione al costo di L. 310 per dose oltre I.V.A.

b) 2.000.000 di dosi di vaccino monovalene concentrato per ognuna delle tre valenze (OAC), per un totale di 6.000.000 di dosi, in contenitori sigillati, da inflaconare in caso di interventi di emergenza, al costo di L. 300 per dose oltre I.V.A.

Art. 6.

Vaccino contro la rabbia

Gli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, e dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA almeno sino al numero delle dosi sottoindicate:

I.Z.S. Perugia 100.000 dosi;

I.Z.S. Teramo 100.000 dosi.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 390 a dose, oltre I.V.A.

Art. 7.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

I.Z.S. di Portici:

200.000 dosi bovine;
180.000 dosi ovine;
350.000 dosi caprine-equine;

I.Z.S. di Foggia:

1.000.000 dosi bovine;
2.000.000 dosi ovine.

Totale:

1.200.000 dosi bovine;
2.530.000 dosi ovine-caprine-equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 170 a dose bovina, oltre IVA e di L. 85 a dose ovina-caprina-equina, oltre I.V.A.

Art. 8.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e degli antigeni, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto.

Il vaccino monovalente concentrato di cui al precedente art. 5, lettera *b)*, è presentato al controllo in contenitori. Le operazioni di inflaconamento, di confezionamento e di distribuzione, sono effettuate, di volta in volta, su richiesta del Ministero della sanità.

Per l'aggiornamento dei predetti capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 9.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 10.

È abrogato il decreto ministeriale del 7 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELL'ANTIGENE E DEL VACCINO CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA PER INTERVENTI DI EMERGENZA.

Cap. I

Vaccino antiaftoso per bovini e suini

Il vaccino antiaftoso da conservare per interventi vaccinali di emergenza deve avere le seguenti caratteristiche:

vaccino monovalente dei sottotipi O1, A5, C1, preparato con i ceppi indicati dal Centro nazionale di referenza per l'afta epizootica e le malattie vescicolari, con sede in Brescia, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità.

A) *Composizione:*

a) antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, sufficiente a garantire nella prova di efficacia una capacità protettiva sul bovino equivalente ad una potenza bovina (P.B.) non inferiore a 7 D.P. 50 osservate; potenze bovine inferiori sono accettate purché il valore garantito sia maggiore o uguale a 3;

b) idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% nelle quantità ritenute idonee dall'istituto produttore;

c) saponina nelle quantità e qualità ritenute idonee dall'istituto produttore;

d) inattivato mediante l'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina;

e) dose vaccinale: ml 5.

B) *Controlli:*

ciascuna serie di vaccino deve essere sottoposta a controlli di sterilità, efficacia ed innocuità, secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

In particolare: per serie si intende una miscela omogenea di più produzioni di vaccino corrispondenti ad un numero di dosi vaccinali monovalenti non superiori a 5 milioni. Qualora una serie di vaccino venga suddivisa in più lotti di confezionamento, su ciascun lotto, l'istituto produttore deve eseguire i controlli di sterilità ed indicare sulla confezione, in aggiunta al numero di serie, un codice alfanumerico che contraddistingua ciascun lotto.

Il controllo di efficacia va effettuato su bovini di età compresa tra i 18 e i 22 mesi, che risultino privi di anticorpi antivirus aftosi. Per ogni prova di protezione da ciascun tipo di virus, dovranno essere impiegati tre gruppi di almeno cinque bovini inoculati rispettivamente, con il vaccino in toto e diluizioni dello stesso nelle proporzioni di 1/4 e 1/16, più un gruppo di controllo di tre unità.

La prova di protezione sul bovino di cui sopra viene effettuata presso il centro di referenza nazionale per l'afta epizootica e per le malattie vescivolari, con sede in Brescia.

I controlli di cui sopra debbono essere eseguiti secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità con circolare n. 18 del 30 luglio 1990.

Cap. II

Antigene antiaftoso concentrato

A) *Composizione antigene:*

a) ottenuto mediante coltivazione in vitro di virus aftoso O1, A5, C1;

b) inattivato mediante l'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina;

c) concentrato mediante ultrafiltrazione, precipitazione con polietilenglicole (PEG) o con ossido di polietilene (PEO), in maniera tale da garantire una concentrazione dell'antigene inattivato in volume 100 volte inferiore a quello utilizzato per la formulazione del vaccino tradizionale;

d) conservato a temperature inferiore a -90 °C, a meno di dimostrazione della stabilità a temperature superiori.

B) *Controlli:*

ciascun lotto di antigene concentrato deve essere sottoposto a controlli di sterilità, efficacia ed innocuità, secondo le modalità impartite dall'Istituto superiore di sanità.

Il controllo di efficacia va effettuato su gruppi di almeno quindici bovini per ciascuno dei sottotipi di virus aftoso utilizzati nell'allestimento dell'antigene concentrato, di età compresa tra i 18 e i 22 mesi e privi di anticorpi nei confronti dei diversi sottotipi di virus aftoso.

Il controllo di efficacia di cui sopra, viene effettuato presso l'Istituto superiore di sanità o presso l'istituto zooprofilattivo sperimentale di Brescia.

In caso di conservazione prolungata di antigene concentrato, i controlli di efficacia devono essere ripetuti annualmente.

Il produttore deve, per ogni lotto di antigene concentrato, indicarne il contenuto in DP 50, derivato da controllo ufficiale eseguito su antigene ricostituito a vaccino.

Cap. III

Vaccino antiaftoso per suini

A) *Vaccino monovalente per suini in emulsione oleosa.*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di

alluminio all'1,40% inattivato a mezzo dell'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina e, quindi, controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;

b) olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcooli polivalenti;

c) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno due dosi vaccinali bovine (14 D.P. 50).

B) *Controlli:*

per i controlli valgono le stesse procedure e modalità indicate al capitolo I, paragrafo B.

Per il controllo di efficacia si fa riferimento alla capacità protettiva dell'antigene previamente accertata su bovino.

Il volume della dose vaccinale per suini viene stabilito, di volta in volta, dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, sulla base della capacità protettiva previamente accertata su bovino, di cui al punto B) del presente capitolo.

Cap. IV

Condizioni particolari

a) Il vaccino deve avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali dell'Istituto superiore di sanità.

b) Il vaccino deve essere idoneamente conservato dall'istituto produttore, in confezioni pronte all'uso o in contenitori sigillati dall'autorità competente, nelle aliquote di volta in volta indicate dal Ministero della sanità.

c) L'istituto produttore deve impegnarsi a provvedere, a propria cura e spesa, alla consegna del vaccino al primo destinatario.

d) L'istituto produttore deve assumere l'impegno di rispondere degli eventuali incidenti vaccinali imputabili direttamente a deficienze del vaccino nonché degli eventuali casi di morte attribuibili a shock anafilattico, dettagliatamente documentati anche dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Norme per il confezionamento e l'imballaggio del vaccino antiaftoso:

a) il vaccino deve essere contenuto in flaconi muniti di tappo perforabile inamovibile;

b) i flaconi possono avere le seguenti capacità:

250 ml pari a 50 dosi;
100 ml pari a 20 dosi;
50 ml pari a 10 dosi;
25 ml pari a 5 dosi;

c) ciascun flacone deve essere posto in apposito astuccio di cartone;

d) la spedizione del prodotto può essere effettuata in scatole contenenti il numero di flaconi di volta in volta richiesti;

e) su ciascun flacone e relativo astuccio deve essere apposta una etichetta con la seguente dicitura:

Istituto zooprofilattico sperimentale:.........................
(Direttore: prof. ....)

Vaccino monovalente O - A - C per bovini.

Composizione: virus aftoso dei tipi O1, A5, C1, adsorbito a .... inattivato con .... ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva di bovini, ovini e caprini nei confronti del tipo di virus aftoso. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

In casi eccezionali, soggetti ipersensibili possono manifestare sintomi di shock anafilattico, per cui il veterinario deve essere pronto ad intervenire con la necessaria terapia.

Uso: agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare esclusivamente per via sottocutanea: nei bovini al terzo inferiore della giogaia, negli ovini e caprini alla punta dello sterno.

Dosi: bovini ml 5, ovini e caprini ml 2:

Serie n. ....
Lotto n. ....
Data di preparazione ....
Data di scadenza ....
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - Vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente O - A - C per suini in emulsione oleosa.

Composizione: virus aftoso tipo ....
inattivato con ....,
ed emulsionato con olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcoli polivalenti.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del tipo di virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino e scopo preventivo.

Uso: agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare per via sottocutanea. L'inoculazione per via intramuscolare può procurare alterazione dei tessuti sede di inoculo.

Dosi: suini ml .... (secondo indicazione del Ministero della sanità):

Serie n. ....
Lotto n. ....
Data di preparazione ....
Data di scadenza ....
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - Vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Norme per la conservazione del vaccino antiaftoso in contenitori sigillati.

Il vaccino può essere conservato in contenitori refrigerabili di diversa capacità aventi la possibilità di essere sigillati dall'autorità competente.

L'Istituto superiore di sanità, a controllo avvenuto, apporrà sugli stessi apposita etichetta indicante la serie, la data ed il numero di controllo, il numero di dosi vaccinali in essi contenute (calcolato sulla base del controllo di efficacia) e la relativa data di scadenza.

I contenitori saranno idoneamente conservati (+ 2 °C a + 6 °C) e le aliquote potranno essere trasformate in vaccino per bovini e suini e confezionate, secondo quanto prescritto, entro i termini stabiliti e secondo le indicazioni del Ministero della sanità.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DELL'ANTIGENE E DEL VACCINO CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 1.

A) Per quanto riguarda la preparazione ed il controllo del vaccino contro la peste suina classica vivo, lapinizzato e liofilizzato, si dovranno seguire le seguenti modalità:

Il vaccino dovrà essere una preparazione ottenuta da milze di conigli provenienti da allevamenti esenti da microrganismi patogeni, sacrificati al momento dell'acme febbrile consecutivo alla inoculazione intravenosa di un ceppo di virus lapinizzato della peste suina classica.

I conigli virus produttori, dopo il prelevamento dei tessuti per la raccolta del virus, dovranno essere distrutti. Durante la preparazione del vaccino non potranno aggiungersi antibiotici come penicillina e streptomicina. Potranno essere aggiunti degli stabilizzanti appropriati per la liofilizzazione del prodotto.

Il ceppo utilizzato per la preparazione del vaccino dovrà essere sprovvisto di potere patogeno residuale per gli animali della specie suina mediante adattamento al coniglio, ma dovrà conservare il potere antigene. Il lotto di semenza dovrà risultare sterile ed esente da virus estranei.

All'uopo dovranno essere inoculati con il ceppo di semina suinetti recettivi del peso di circa 30 kg provenienti da allevamenti sani, per via intramuscolare con una dose di vaccino. I soggetti così trattati dovranno essere messi a contatto di altri suinetti dello stesso peso e della stessa provenienza, tenuti in osservazione per circa un mese; tutti i soggetti dovranno sopravvivere ed essere in buone condizioni di salute.

I soggetti posti a contatto dovranno essere sensibili all'inoculazione di un ceppo patogeno di virus.

Dovranno, inoltre, essere inoculati dei soggetti al termine della gestazione per via intramuscolare con una dose di vaccino: i suinetti nati dovranno essere tenuti in osservazione per circa un mese a rimanere in buone condizioni di salute.

B) Per quanto riguarda l'antigene virale, esso sarà ottenuto mediante la conservazione alla temperatura di 80 °C delle milze di cui al punto *A* del presente articolo. Le milze così conservate, in contenitori sigillati contenenti ciascuno 400 milze, rappresentano una riserva di antigene da poter trasformare in vaccino in caso di necessità e su richiesta del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, secondo quanto specificamente indicato nel presente capitolato;

C) Le preparazioni di cui ai punti *A* e *B* dovranno essere sottoposte ai seguenti controlli:

a) saggio di innocuità: dovranno essere inoculati per via intramuscolare dei suinetti recettivi del peso di circa 30 kg con 10 dosi di vaccino ricostituito secondo le prescrizioni. I soggetti mantenuti in osservazione per ventuno giorni, al di fuori di una ipertermia temporanea, non dovranno presentare sintomi di malattia;

b) assenza di microrganismi contaminanti: il vaccino dovrà essere sterile;

c) potenza del vaccino: la potenza viene espressa come il numero delle dosi protettive al 50% (D.P. 50) per suino contenute nella dose vaccinale. Il vaccino deve contenere almeno 100 (D.P. 50) per dose.

Si utilizzano 2 gruppi di 5 suinetti ciascuno, che vengono inoculati per via intramuscolare con:

1/40 della dose vaccinale (I gruppo);
1/160 della dose vaccinale (II gruppo).

Altri 2 suinetti sono utilizzati come controllo.

Dopo 14 giorni dalla vaccinazione sia i suinetti vaccinati che i controlli sono inoculati, per via intramuscolare, con un virus patogeno della PSC in quantità tale che porti a morte i controlli nel giro di 7-8 giorni (la sospensione del virus patogeno è costituita da sangue defibrinato di suini infettati sperimentalmente e salassati in fase preagonica).

I suini di controllo muoiono nel giro di 7-8 giorni, mentre i soggetti vaccinati vengono tenuti in osservazione per 14 giorni.

In base al numero dei suinetti vaccinati che sopravvivono senza presentare alcun segno clinico di PSC viene calcolato, con gli usuali metodi statistici, il numero di D.P. 50 contenute in una dose di vaccino;

d) controllo per la presenza di sostanze antimicrobiche: il vaccino non dovrà contenere penicillina e streptomicina secondo quanto previsto dalla F.U., VII Edizione.

Art. 2.

Per quanto concerne il confezionamento, la distribuzione e la consegna del vaccino contro la peste suina classica dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

il vaccino liofilizzato, ovvero l'antigene conservato a — 80 °C dovrà avere una validità di un anno; la data di scadenza verrà stabilita dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità;

il vaccino dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile e confezionato come segue:

a) da 10 dosi - un flacone di 10 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 20 di diluente;

b) da 20 dosi - un flacone di 20 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 40 di diluente;

c) da 25 dosi - un flàcone di 25 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 50 di diluente;

ciascuna confezione dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone;

il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

a) in scatole contenenti 250 confezioni da 10 dosi;

b) in scatole contenenti 100 confezioni da 20/25 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e su ogni astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;
nome e cognome del direttore;
la denominazione del prodotto;
la dizione «per uso veterinario»;
il volume totale del contenuto del recipiente e il numero delle dosi;
il numero della partita;
le condizioni di conservazione alla temperatura di + 2 °C e + 6 °C;
la data di scadenza;
la specie animale alla quale il vaccino è destinato;
il tipo di virus utilizzato;
via di somministrazione;
la segnalazione di qualsiasi sostanza suscettibile a provocare una reazione secondaria;
la segnalazione di eventuali controindicazioni per l'uso del vaccino;
la natura e la quantità del diluente da aggiungere (trattandosi di un vaccino liofilizzato);
la dizione «il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo la sua ricostituzione»;
la dose consigliata;
la dizione in rosso «fornitura gratuita - vietata la vendita»;
sul flacone contenente il diluente dovrà essere apposta la dicitura «diluente - acqua distillata sterile e soluzione fisiologica sterile».

Ogni confezione dovrà essere munita del foglio illustrativo con le modalità d'uso.

Il quantitativo di vaccino da fornire dovrà essere confezionato, in via di massima, per il 10% in flaconi da 10 dosi, per il 90% in flaconi da 20/25 dosi.

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della consegna, in luogo fresco ed al riparo della luce, preferibilmente fra + 2 °C e + 6 °C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore.

La partita di vaccino commissionata sarà considerata idonea e pronta per l'uso dopo che l'Istituto superiore di sanità avrà completato con esito favorevole i prescritti controlli di efficacia, innocuità, sterilità e rilasciato apposito certificato di avvenuto controllo della partita stessa con esito favorevole.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spese.

La spedizione del vaccino dovrà avvenire in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto stesso impieghi più di 24 ore per raggiungere dal luogo di spedizione la sede di destinazione. La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, VALIDITÀ E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPO ERA

a) *Controllo.*

L'istituto produttore a seguito di ordinazione, dovrà approntare il quantitativo di dosi vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato nel periodo di cui sopra i controlli di propria competenza, il termine di novanta giorni sarà protratto di altri quindici giorni.

b) *Composizione.*

La composizione del vaccino antirabbico da colture di tessuto, ceppo ERA, dovrà essere come segue:

da una dose, costituita da 2 cc di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

da cinque dosi, costituita da 10 cc di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate, con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

c) *Confezionamento.*

Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per una dose: un flacone contenente una dose di virus liofilizzato ed un flacone o fiale contenente cc 2 di diluente;

per cinque dosi: un flacone contenente cinque dosi di virus liofilizzato ed un flacone o fiale contenente cc 10 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

d) *Conservazione, validità e distribuzione.*

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della distribuzione, in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra + 2 °C e + 6 °C sotto la diretta responsabilità dell'istituto.

I quantitativi di vaccino ordinati dovranno avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare, all'atto della consegna, un periodo di validità non inferiore a sessanta giorni.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna dei quantitativi di vaccino entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Il vaccino ordinato dovrà essere inviato a cura e spese dell'istituto produttore ai competenti uffici, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da una dose;
scatole contenenti 200 astucci da cinque dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della fornitura, dovrà essere confezionato in linea di massima, per il 5% in flaconi da una dose e per il 95% in flaconi da cinque dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni: «Istituto produttore - Nome e cognome del direttore - Vaccino contro la rabbia - Virus attenuato da colture di tessuto, ceppo ERA - Liofilizzato - Uso veterinario».

Composizione per una dose cc 2 di liquido diluitore (acqua distillata sterile) e un'opportuna quantità di liquido colturale di cellule renali di suino liofilizzato, infettato con virus attenuato dalla rabbia, ceppo ERA.

Impiego: nei cani e in altri animali domestici (specificare quali) dopo tre mesi di età.

Non è consentito l'uso del vaccino ceppo ERA nel gatto (in grassetto o sottolineato).

Validità ....
Preparazione n. .... del ....
Scadenza ....
Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce tra 2 °C e 6 °C.
Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.
Distruggere il flacone dopo l'uso.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumersi l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO

a) *Tipo di vaccino da impiegare e validità.*

Il vaccino da fornire contro il carbonchio ematico (C.E.) dovrà essere costituito da una sospensione di spore di *B. Antracis* viventi in soluzione fisiologica (addizionata di saponina allo 0,75% - 10%). Inoltre tale vaccino dovrà contenere almeno 100.000 spore per ml e comunque corrispondere alla formula registrata.

Impiego di vaccino (alla saponina) a differente patogenicità per bovini, ovini e per equini-caprini.

Per tali specie di animali dovranno essere impiegati i vaccini con diversa patogenicità e secondo le dosi a fianco indicate:

bovini - non oltre 6 mesi di età: 1/4 di cc;
bovini - non meno di 6 mesi di età ed ovini, caprini, equini, 1/8 di cc.

Il vaccino deve avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali dell'Istituto superiore di sanità.

b) *Confezioni: il vaccino da fornire dovrà essere confezionato come segue:*

bovini ed ovini: fiale da 5 cc e da 10 cc rispettivamente in scatole da 10 e da 5 fiale;

equini e caprini: fiale da 2 cc e da 5 cc in scatole da 10 fiale.

Sulle fiale dovrà essere incollata una etichetta ed incisa a fuoco la seguente indicazione:

Istituto produttore - Vaccino contro il C.E.
Tipo - (bovini, ovini oppure equini-caprini)
Serie n. .... data di preparazione ....
e data di scadenza ....

Sulle scatole dovrà essere apposta una etichetta di colore bianco per il tipo destinato ai bovini ed ovini e di colore verde per quello destinato agli equini e caprini.

Inoltre, su ogni etichetta dovranno essere trascritte le seguenti indicazioni:

Istituto produttore - Nome e cognome del direttore - Vaccino contro il carbonchio ematico per bovini - ovini e caprini-equini - Uso veterinario - Serie n. .... data di preparazione, di scadenza ed estremi del controllo dell'Istituto superiore di sanità.

Conservare in frigo alla temperatura di + 4 °C.
Distruggere idoneamente il flacone dopo l'uso.
Fornitura gratuita.
Vietata la vendita (scritta in colore rosso).

In ogni confezione dovrà essere incluso il foglietto illustrativo conforme al modello allegato.

c) *Il vaccino da fornire dovrà essere approntato nelle seguenti preparazioni:*

per bovini ed ovini: 50% in fiale da 5 cc; 50% in fiale da 10 cc; per equini-caprini: 70% in fiale da 5 cc; 30% in fiale da 2 cc.

d) *Controlli.*

L'istituto produttore a seguito di ordinazioni dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, però, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato entro il termine sopra indicato i controlli di propria competenza, il termine di novanta giorni, sarà protratto di altri quindici giorni.

e) *Consegna.*

Il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura e spese dell'istituto produttore confezionato in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto impieghi più di 24 ore per raggiungere, dal luogo di spedizione, gli uffici di destinazione.

I quantitativi di vaccino di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi destinatarie entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 34/1968 reca: «Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche».

— La legge n. 745/1975 reca: «Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali».

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

92A3715

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1992.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 23 marzo 1992, di durata quinquennale, emessi per 1.500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 825290 in data 10 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 10,20%, con godimento 23 marzo 1992, fino all'importo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto il proprio decreto n. 825473 in data 15 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1992, con cui si è provveduto alla riapertura delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per l'importo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 10 marzo 1992, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 23 marzo 1992, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,20% 1992/1997» «EMISSIONE 23 MARZO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,20% 1992/1997» «EMISSIONE 23 MARZO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 1992, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 1.537,47 con riferimento alla data del 18 marzo 1992;
lire 1.540,32 con riferimento alla data del 22 aprile 1992.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,20% 1992/1997» «EMISSIONE 23 MARZO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:
le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo fisso di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:
taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU; blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 di ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 di ECU: in giallo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 234

92A3768

DECRETO 17 luglio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 luglio 1985 con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 22 luglio 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 623353/66-AU-87 del 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 12 giugno 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 giugno 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 luglio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 luglio 1992, è di 392.556.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1992, è di L. 1.550,08 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 392.556.000 ECU) dei CTE ottennali 9% con godimento 22 luglio 1985 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 luglio 1992 — ammonta a L. 54.764.388.405.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 122

92A3770

DECRETO 17 luglio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 luglio 1988, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 luglio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 19 luglio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 luglio 1992, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570523/66-AU-164 del 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 24 giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 giugno 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 luglio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamen te alla quarta cedola, di scadenza 25 luglio 1992, è di 554.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1992, è di L. 1.550,08 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 554.000.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 25 luglio 1988 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 luglio 1992 — ammonta a L. 65.747.612.000.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 9.392.516.000.

La spesa complessiva di L. 75.140.128.000 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 123

92A3769

DECRETO 5 agosto 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 agosto 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 novembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 356

92A3729

DECRETO 5 agosto 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 agosto 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 12 febbraio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 357

92A3730

DECRETO 5 agosto 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasettegiorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 agosto 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 agosto 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del Tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 358

92A3731

DECRETO 5 agosto 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 20 luglio 1992 che hanno disposto per il 30 luglio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,39 per i buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, a L. 93,05 per i buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e a L. 87,10 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,17 per i buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, a L. 92,64 pr i buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e a L. 86,45 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 359

92A3732

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1992.

Costituzione del comitato per le aree naturali protette.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 394/1991, con il quale è istituito il comitato per le aree protette da costituirsi con decreto del Ministro dell'ambiente;

Vista la nota della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 21 luglio 1992, prot. n. 586/CP1, con la quale è stato comunicato che nella riunione del 17 luglio 1992 la conferenza stessa ha designato a far parte del comitato per le aree naturali protette le regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con la seguente composizione:

il Ministro dell'ambiente, o Sottosegretario delegato, che lo presiede;

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o Sottosegretario delegato;

il Ministro della marina mercantile, o Sottosegretario delegato;

il Ministro per i beni culturali e ambientali, o Sottosegretario delegato;

il Ministro dei lavori pubblici, o Sottosegretario delegato;

il Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, o Sottosegretario delegato;

il presidente della regione Abruzzo, o assessore delegato;

il presidente della regione Basilicata, o assessore delegato;

il presidente della regione Piemonte, o assessore delegato;

il presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta, o assessore delegato;

il presidente della regione Veneto, o assessore delegato;

il presidente della provincia autonoma di Trento, o assessore delegato.

Art. 2.

1. I rappresentanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento, sono componenti del comitato per le aree naturali protette per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A3717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1992.

Documenti e informazioni attinenti al patrimonio ed al valore unitario delle parti che gli o.i.c.v.m. non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220 devono tenere a disposizione del pubblico in Italia.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito «decreto») emanato in base all'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo sopra richiamato, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di stabilire, sentita la Consob, i documenti e le informazioni attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o quote, che gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia, devono tenere a disposizione del pubblico;

Sentita la Consob;

Dispone:

Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in seguito o.i.c.v.m.) non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, devono tenere a disposizione del pubblico i documenti informativi elencati nelle istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 4 agosto 1992

Il direttore generale: DINI

ALLEGATO

Gli o.i.c.v.m. non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, mettono a disposizione nel territorio nazionale:

I) con periodicità almeno pari all'emissione o al rimborso delle quote o azioni, l'indicazione del valore unitario delle parti dell'o.i.c.v.m. e del valore complessivo netto del patrimonio del medesimo;

II) i documenti di cui è prescritta la pubblicazione secondo la normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana;

III) ove l'obbligo non risulti già adempiuto con la predisposizione della documentazione di cui sopra, gli o.i.c.v.m. di cui si tratta redigono in lingua italiana:

a) entro trenta giorni dalla fine del semestre solare, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio la quale contiene le informazioni previste dalla parte prima dello schema allegato *A*, nonché riferimenti sull'attività svolta dall'o.i.c.v.m. e sulla sua prevista evoluzione nella seconda parte dell'esercizio;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, una relazione annuale la quale contiene uno stato patrimoniale e un rendiconto dell'esercizio secondo quanto previsto nello schema allegato *A*, nonché riferimenti sull'attività svolta nell'esercizio che permetta agli investitori di valutare l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'o.i.c.v.m.;

IV) in ogni caso, negli stessi termini temporali di cui al punto *sub* III), un prospetto semestrale e un prospetto annuale redatti secondo gli schemi allegati *B* e *C*, da cui risultano, tra l'altro, le parti emesse e rimborsate in Italia.

I documenti di cui sopra sono tenuti a disposizione del pubblico presso:

la stabile rappresentanza costituita dall'o.i.c.v.m. nel territorio dello Stato;

la banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia. La documentazione deve essere disponibile presso tutte le dipendenze abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi.

I documenti di cui al punto II) sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di origine. Quelli di cui ai punti *sub* III) e IV), entro trenta giorni dalla loro redazione. Le notizie di cui al punto *sub* I) sono messe a disposizione entro tre giorni.

I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della documentazione di cui ai punti II), III) e IV).

Gli o.i.c.v.m. pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:

con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle parti. Qualora detto valore non sia rilevato giornalmente, nella pubblicazione andrà indicata la data cui esso si riferisce;

l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle parti dell'o.i.c.v.m.;

l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

ALLEGATO *A*

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE RELAZIONI PERIODICHE
(semestrale e annuale)

PARTE I

I.*a)* Stato patrimoniale

portafoglio-titoli, distinguendo tra:

azioni;

obbligazioni;

altri valori mobiliari raggruppati per categorie omogenee e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della loro eventuale quotazione presso borse valori o altri mercati regolamentati e della politica d'investimento dell'o.i.c.v.m., e indicando inoltre i movimenti della composizione del portafoglio-titoli durante il periodo di riferimento;

saldo bancario;

altre attività;

totale attivo;

passivo;

valore complessivo netto.

I.*b)* Numero delle parti in circolazione.

I.*c)* Valore netto unitario della parte.

I.*d)* Prospetti di riclassifazione del portafoglio secondo mercati di contrattazione, rami di attività economica degli emittenti e valuta di denominazione.

I.*e)* Prospetto dei primi 50 titoli posseduti in ordine decrescente di controvalore e comunque di tutti i titoli che superano lo 0,50% del totale delle attività dell'o.i.c.v.m. Il prospetto deve recare anche la relativa quota percentuale di incidenza sul totale delle attività dell'o.i.c.v.m.

PARTE II

II.*a)* Sezione reddituale, con indicazione in dettaglio per il periodo di riferimento dei seguenti dati:

proventi da investimenti, ivi compresi gli utili e le perdite da realizzo;

altri proventi (da specificare);

costi di gestione;

costi di deposito;

altri oneri (da specificare);

tasse e imposte;

plusvalenze o minusvalenze degli investimenti;

qualsiasi altro onere o provento dell'o.i.c.v.m.;

risultato delle gestione;

reddito in distribuzione (complessivo e per singola parte).

II.*b)* Indicazione dell'importo degli impegni che derivano dalle operazioni — realizzate dall'o.i.c.v.m. nel periodo di riferimento e raggruppate per categoria — su contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

ALLEGATO B

Prospetto semestrale

[denominazione dell'o.i.c.v.m.]

Banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia:

Banca incaricata della custodia della parte di patrimonio corrispondente alle parti collocate in Italia:

	SITUAZIONE DEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO		SITUAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	
	NUMERO	CONTRO-VALORE(1)	NUMERO	CONTRO-VALORE(1)
1. Parti dell'o.i.c.v.m. sottoscritte nel periodo		(2)		(2)
1.1 di cui in Italia		(2)		(2)
2. Parti dell'o.i.c.v.m. rimborsate e/o liquidate nel periodo		(2)		(2)
2.1 di cui in Italia		(2)		(2)
3. Totale parti dell'o.i.c.v.m. a fine periodo				
3.1 di cui collocate in Italia				
4. Valore unitario della parte alla fine del periodo				

NOTE

(1) nella valuta di denominazione dell'o.i.c.v.m.
(2) sommatoria dei controvalori delle sottoscrizioni e dei rimborsi del periodo

ALLEGATO C

Prospetto annuale

[denominazione dell'o.i.c.v.m.]

Banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia:

Banca incaricata della custodia della parte di patrimonio corrispondente alle parti collocate in Italia:

	SITUAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO		SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO DI RIFERIMENTO		SITUAZIONE ALLA FINE DEL SECONDO ANNO PRECEDENTE QUELLO DI RIFERIMENTO	
	NUMERO	CONTRO-VALORE(1)	NUMERO	CONTRO-VALORE(1)	NUMERO	CONTRO-VALORE(1)
1. Parti dell'o.i.c.v.m. sottoscritte nel periodo		(2)		(2)		(2)
1.1 di cui in Italia		(2)		(2)		(2)
2. Parti dell'o.i.c.v.m. rimborsate e/o liquidate nel periodo		(2)		(2)		(2)
2.1 di cui in Italia		(2)		(2)		(2)
3. Totale parti dell'o.i.c.v.m. a fine periodo						
3.1 di cui collocate in Italia						
4. Valore unitario della parte alla fine del periodo						

NOTE

(1) nella valuta di denominazione dell'o.i.c.v.m.
(2) sommatoria dei controvalori delle sottoscrizioni e dei rimborsi del periodo

92A3742

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale nelle scuole dirette a fini speciali, all'art. 103, contenente l'elencazione, sono aggiunte le seguenti scuole dirette a fini speciali in:

strumentisti di sala operatoria;
tecnici di colpocitologia;
tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;
tecnici di igiene ambientale e del lavoro;
tecnici in biotecnologie;
terapia enterostomale per infermieri professionali;
tecnico di laboratorio biomedico;
infermieri professionali.

Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria

Art. 459. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 460. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti di dieci studenti per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Art. 461. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 462. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Art. 463. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno.

Tecnica ed assistenza preoperatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana (*);
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermieristica I;
strumentazione infermieristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);
metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno.

Tecnica ed assistenza preoperatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetricia;
c) ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili in altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 464. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

a) Laboratori didattici:

1) aule didattiche del corso di laurea in medicina e chirurgia (pal. Del Tosto);

2) aula per didattica audiovisiva - Dipartimento di discipline chirurgiche (pal. Paolucci);

3) biblioteca Università dell'Aquila;

4) biblioteca facoltà di medicina e chirurgia (Università dell'Aquila).

b) Strutture per il tirocinio professionale guidato:

1) divisioni con relative sale operatorie:

clinica chirurgica e terapia chirurgica - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

chirurgia vascolare - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

clinica oculistica - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

chirurgia ORL e maxillo-facciale - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

clinica ostetrica e ginecologica - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

ortopedia e traumatologia - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

pronto soccorso ed astanteria - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

anestesia e rianimazione - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

chirurgia toracica - ospedale civile G. Mazzini di Teramo;

chirurgia urologica - ospedale civile G. Mazzini di Teramo;

neurochirurgia - ospedale civile, G. Mazzini di Teramo;

cardiochirurgia - ospedale civile G. Mazzini di Teramo.

2) ambulatori:

ambulatorio clinica chirurgica - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio patologia chirurgica - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio chirurgia vascolare - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio clinica oculistica - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio ORL e maxillo-facciale - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio clinica ostetrica e ginecologica - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio ortopedia e traumatologia - ospedale di Coppito - L'Aquila;

ambulatorio pronto soccorso - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;

ambulatorio chirurgia toracica - ospedale civile G. Mazzini - Teramo;

ambulatorio clinica urologica - ospedale civile G. Mazzini - Teramo;

ambulatorio neurochirurgia - ospedale civile G. Mazzini - Teramo;

ambulatorio cardiochirurgia - ospedale civile G. Mazzini - Teramo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale presso reparti, divisioni, ambulatori e laboratori.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 465. — Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Nel manifesto degli studi viene data notizia della sede della direzione della scuola.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia

Art. 466. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di formare tecnici di colposcopia e di citologia diagnostica.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 467. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio di scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 468. — Materie di insegnamento:

Primo anno di corso:

1) elementi di istologia, citologia ed embriologia umana (*);

2) nozioni di anatomia e istologia dell'apparato genitale femminile;

3) nozioni di microbiologia applicate alla ginecologia;

4) nozioni di patologia generale (*);

5) nozioni di endocrinologia ginecologica;

6) tecniche citologiche;

7) colposcopia e colpomicroscopia.

Secondo anno di corso:

1) metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico;

2) citoistochimica ed elementi di immunologia;

3) tecniche citologiche;

4) laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella diagnosi precoce dei tumori;

5) elementi di ginecologia oncologica preventiva;

6) citopatologia cervicale e vulvo vaginale;

7) citopatologia endometriale;

8) citopatologia dell'ovaio e delle cavità sierose;

9) citopatologia della ghiandola mammaria;

10) colposcopia e colpofotografia;

11) elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica.

Gli insegnamenti con asterisco sono, di regola, mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono tenuti altresì a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 469. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori/centri/laboratori:

ambulatorio di ginecologia;

ambulatorio di colposcopia e colpocitopatologia;

ambulatorio di asteroscopia;

ambulatorio di ecografia;

centro di senologia;

laboratorio di anatomia umana normale;

laboratorio di anatomia ed istologia patologica;

laboratorio di citologia.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 470. — Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 471. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 472. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 473. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 474. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);

anatomia (*);

fisiologia (*);

fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;

tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;

tecniche di esplorazione vestibolare;

fonometria e prevenzione dei danni da rumore;

tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;

nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;

legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
psicologia (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 475. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di otorinolaringoiatria - ospedale S. Salvatore;
reparto di clinica otorinolaringoiatria - ospedale S. Salvatore;
reparto di maxillo facciale - ospedale S. Salvatore;
reparto di otologia - ospedale S. Salvatore;
ambulatorio della clinica O.R.L. sede S. Sisto;
ambulatorio di neuropsichiatria infantile, sede di Collemaggio;
ambulatorio di otoiatria, sede ospedale S. Salvatore;
ambulatorio di neurologia, sede di Collemaggio;
ambulatorio di otorinolaringoiatria, sede ospedale S. Salvatore;
laboratorio di anatomia, sede pal. Paolucci;
laboratorio di fisiologia, sede Collemaggio;
laboratorio della clinica O.R.L., sede S. Sisto.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 476. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali
di tecnici di igiene ambientale e del lavoro

Art. 477. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Art. 478. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 479. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e i dipartimenti di medicina interna e sanità pubblica, medicina sperimentale e scienze e tecnologie biomediche e di biometria.

Art. 480. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica;
chimica e propedeutica biochimica;
biologia generale;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici I;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici I;
tecnologia del lavoro;
igiene del lavoro I.

2° Anno:

tossicologia industriale;
igiene pubblica;
igiene del lavoro II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II;
statistica medica;
legislazione ed organizzazione sanitaria.

Gli studenti, altresì, sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 481. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori del dipartimento di medicina interna e sanità pubblica:

misure fisiche (illuminamento, rumori, microclima, ecc.);

medicina industriale (valutazione clinica, respiratoria, audiologia e sensoriale);
igiene ambientale/chimica organica ed inorganica;
igiene ambientale/microbiologia;
tossicologia farmacologica ed ambientale.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 482. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data di esame.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie

Art. 483. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica, di laboratorio e nell'industria.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.

Art. 484. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 485. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche e di biometria.

Art. 486. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) I semestre:

fisica I;
matematica I;
chimica generale;
chimica organica e macromolecolare;
biologia della cellula;

b) II semestre:

fisica II ed informatica;
matematica II;
chimica e biochimica macromolecolare;
statistica biomedica e biometria;
biochimica speciale ed enzimologia;
strumentazione biomedica.

2° Anno:

termodinamica;
principi di ingegneria biochimica;
morfologia e morfogenesi;
genetica;
biologia e fisiologia dei microorganismi;
biofisica e fisiologia;
immunologia;
tecnologie cellulari I;
tecnologie biomolecolari I.

3° Anno:

patologia generale e patologia molecolare;
tecnologie cellulari II;
tecnologie biomolecolari II;
tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
applicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
applicazioni biotecnologiche alla terapia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 487. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

chimica generale;
chimica organica e macromolecolare;
biologia della cellula;
chimica e biochimica macromolecolare;
biochimica speciale ed enzimologia;
strumentazione biomedica;
tecnologie cellulari I
tecnologie biomolecolari I;
tecnologie cellulari II;
tecnologie biomolecolari II;
tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 488. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali di terapia enterostomale per infermieri professionali

Art. 489. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in terapia enterostomale per infermieri professionali presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nell'assistenza e nel trattamento di pazienti portatori di stomi, fistole ed incontinenza.

La scuola rilascia il diploma di specialista in terapia enterostomale per infermieri professionali.

Art. 490. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di dieci studenti.

Art. 491. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di discipline chirurgiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 492. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale conseguito presso una scuola universitaria o presso una scuola ospedaliera.

Art. 493. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
elementi di psicologia (*);
nozioni di medicina legale (*);
patologia e fisiopatologia generale e patologia clinica (*);
fisiopatologia chirurgica;
elementi di farmacologia (*);
tecniche diagnostiche cliniche e strumentali.

2° Anno:

riabilitazione psicologica;
elementi di chirurgia generale;
patologia e clinica delle stomie;
elementi di oncologia clinica;
nursing (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il biennio.

Art. 494. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori:

reparto di clinica chirurgica Università dell'Aquila;
reparto di urologia ospedale S. Salvatore;
ambulatorio di colo-proctologia della clinica chirurgica;
ambulatorio di indagini funzionali della clinica chirurgica;
ambulatorio di urologia della clinica urologica;
ambulatorio di urodinamica della clinica urologica;
servizio di radiourologia della clinica urologica;
centro AISTOM di riabilitazione stomizzati clinica chirurgica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 495. — Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 496. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) generale di patologia clinica ed ematologia;

b) chimica clinica e tossicologica;

c) citoistopatologia ed anatomia patologica;

d) genetica medica.

Art. 497. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per gli indirizzi di cui alle lettere *a), b), c)* e in cinque per ciascun anno di corso per l'indirizzo di cui alla lettera *d).*

Art. 498. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e i dipartimenti di medicina sperimentale e di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 499. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:
fisica (*);
statistica medica (*);
chimica e propedeutica biochimica;
istologia ed anatomia (*);
biologia generale;
chimica biologica.

b) secondo semestre:
fisiologia umana (*);
microbiologia e microbiologia clinica (*);
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio (*);
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture in vitro.

3° Anno:

indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:

patologia clinica;
patologia molecolare;
immunoematologia;
ematologia.

indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia.

indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

indirizzo di genetica medica:

genetica medica;
patologia molecolare (*);
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono tenuti altresì a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 500. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

biochimica;
patologia generale;
patologia clinica;
anatomia patologica;
ematologia;
chimica analitica;
citogenetica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 501. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali

Art. 502. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di formare infermieri professionali con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni infermieristiche di base nei diversi presidi del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, e successive modificazioni.

La scuola rilascia il diploma di infermiere professionale.

Art. 503. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 504. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 505. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 506. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della scuola. Gli insegnamenti di discipline infermieristiche sono attribuiti a persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

scienze umane:

elementi di psicologia e pedagogia.

scienze mediche:

chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
fisica (*);
biologia generale (*);
statistica medica (*);
anatomia e fisiologia umana;
patologia, fisiopatologia generale e patologia clinica;
igiene e microbiologia;
elementi di farmacologia e farmacoterapia;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica;
puericultura e pediatria generale.

discipline infermieristiche:

nursing;
tecniche infermieristiche di base.

2° Anno:

scienze mediche:

igiene e tecnica operatoria;
patologia medica;
patologia chirurgica;
farmacologia clinica e terapia medica sistematica;
igiene mentale e psichiatrica;
dietologia e dietoterapia;
ostetricia e ginecologia;
pediatria;
nefrologia ed emodialisi.

discipline infermieristiche:

piani di assistenza infermieristica per l'individuo, la famiglia e la collettività;
organizzazione in Italia e all'estero della professione;
aspetti giuridici e deontologici della professione.

3° Anno:

scienze sociali:

pedagogia applicata alla professione ed educazione sanitaria;
medicina legale;
legislazione sanitaria, sociale e del lavoro.

scienze mediche:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
geriatria;
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria;
dermatologia;
odontostomatologia;
statistica sanitaria.

discipline infermieristiche:

nursing;
organizzazione e gestione dei servizi infermieristici;
fisioterapia e terapia riabilitativa.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 507. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/servizi/laboratori:

reparto di patologia medica;

reparto di patologia chirurgica;

reparto di pediatria;

reparto di ginecologia e ostetricia;

reparto di geriatria;

reparto di dermatologia;

reparto di psichiatria;

reparto di oftalmologia;

reparto di otorinolaringoiatria;

servizio di endoscopia digestiva;

laboratorio di statistica sanitaria e informatica medica.

La frequenza per complessive milleseicento ore annue (ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato e ottocento ore di ulteriore tirocinio e frequenza di laboratori, reparti, divisioni e ambulatori) avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Le attività pratiche e di tirocinio sono le seguenti:

a) *1° Anno:*

esercitazioni: osservazioni guidate, tecniche infermieristiche di base, laboratorio;

tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

b) *2° Anno:*

esercitazioni: come al primo anno;

tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del secondo anno, di cui almeno duecentocinquanta ore nei servizi per l'età evolutiva. Il tirocinio deve essere effettuato anche in orario notturno;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

c) *3° Anno:*

tirocini guidati in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del corso. Il tirocinio deve essere effettuato anche in orari notturni;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 508. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 9 ottobre 1991

Il rettore: SCHIPPA

92A3719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 152

Corso dei cambi del 5 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1117,050	1117,050	1117,10	1117,050	1117,050	1117,050	1117,150	1117,050	1117,050	1117,05
E.C.U.	1541,100	1541,100	1541 —	1541,100	1541,100	1541,100	1541,250	1541,100	1541,100	1541,10
Marco tedesco	756,200	756,200	756 —	756,200	756,200	756,200	756,230	756,200	756,200	756,20
Franco francese	223,830	223,830	224,50	223,830	223,830	223,830	223,830	223,830	223,830	223,83
Lira sterlina	2140,250	2140,250	2149 —	2140,250	2140,250	2140,250	2140,950	2140,250	2140,250	2140,25
Fiorino olandese	670,730	670,730	670 —	670,730	670,730	670,730	670,700	670,730	670,730	670,73
Franco belga	36,709	36,709	36,70	36,709	36,709	36,709	36,709	36,709	36,709	36,70
Peseta spagnola	11,848	11,848	11,86	11,848	11,848	11,848	11,851	11,848	11,848	11,84
Corona danese	196,440	196,440	196 —	196,440	196,440	196,440	196,500	196,440	196,440	196,44
Lira irlandese	2013,300	2013,300	2013 —	2013,300	2013,300	2013,300	2013,500	2013,300	2013,300	—
Dracma greca	6,149	6,149	6,15	6,149	6,149	6,149	6,150	6,149	6,149	—
Escudo portoghese	8,857	8,857	8,90	8,857	8,857	8,857	8,858	8,857	8,857	8,85
Dollaro canadese	943,600	943,600	944,50	943,600	943,600	943,600	944,200	943,600	943,600	943,60
Yen giapponese	8,776	8,776	8,70	8,776	8,776	8,776	8,777	8,776	8,776	8,77
Franco svizzero	843,300	843,300	841 —	843,300	843,300	843,300	843,720	843,300	843,300	843,30
Scellino austriaco	107,431	107,431	107,40	107,431	107,431	107,431	107,433	107,431	107,431	107,43
Corona norvegese	192,090	192,090	193,50	192,090	192,090	192,090	192,200	192,090	192,090	192,09
Corona svedese	208,170	208,170	209,50	208,170	208,170	208,170	208,170	208,170	208,170	208,17
Marco finlandese	275,870	275,870	275 —	275,870	275,870	275,870	275,900	275,870	275,870	—
Dollaro australiano	825,500	825,500	827 —	825,500	825,500	825,500	825,750	825,500	825,500	825,50

Media dei titoli del 5 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88 —
» » » 21- 4-1987/94	87,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,150
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,350
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,450
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,875
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,775
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,900
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,025
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,800
» » » » 1-11-1987/92	99,600
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,375
» » » » 1- 2-1988/93	99,600
» » » » 1- 3-1988/93	99,425
» » » » 1- 4-1988/93	99,375

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,325
» » » »	1- 6-1988/93	99,600
» » » »	18- 6-1986/93	98,750
» » » »	1- 7-1988/93	99,625
» » » »	17- 7-1986/93	99,200
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	98,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,400
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	99,125
» » » »	20-10-1986/93	99,050
» » » »	1-11-1988/93	98,950
» » » »	18-11-1987/93	98,700
» » » »	19-12-1986/93	98,325
» » » »	1- 1-1989/94	98,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,175
» » » »	1- 3-1989/94	99,100
» » » »	15- 3-1989/94	99 —
» » » »	1- 4-1989/94	99,250
» » » »	1- 9-1989/94	97,775
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1989/94	97,750
» » » »	1- 1-1990/95	98,300
» » » »	1- 2-1985/95	98,150
» » » »	1- 3-1985/95	95,675
» » » »	1- 3-1990/95	98,050
» » » »	1- 4-1985/95	95,350
» » » »	1- 5-1985/95	95,575
» » » »	1- 5-1990/95	97,150
» » » »	1- 6-1985/95	96 —
» » » »	1- 7-1985/95	97,900
» » » »	1- 7-1990/95	98,150
» » » »	1- 8-1985/95	97,450
» » » »	1- 9-1985/95	97,850
» » » »	1- 9-1990/95	97,775
» » » »	1-10-1985/95	97,700
» » » »	1-10-1990/95	97,900
» » » »	1-11-1985/95	97,325
» » » »	1-11-1990/95	97,350
» » » »	1-12-1985/95	96,625
» » » »	1-12-1990/95	97,350
» » » »	1- 1-1986/96	95,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,350
» » » »	1- 1-1991/96	97,875
» » » »	1- 2-1986/96	96,025
» » » »	1- 2-1991/96	98,525
» » » »	1- 3-1986/96	96,650
» » » »	1- 4-1986/96	96,300
» » » »	1- 5-1986/96	95,400
» » » »	1- 6-1986/96	95,450
» » » »	1- 7-1986/96	96,425
» » » »	1- 8-1986/96	97,175
» » » »	1- 9-1986/96	97,275
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,350
» » » »	1-12-1986/96	95,850
» » » »	1- 1-1987/97	95,350
» » » »	1- 2-1987/97	95 —
» » » »	18- 2-1987/97	94,700
» » » »	1- 3-1987/97	94,550
» » » »	1- 4-1987/97	94,850
» » » »	1- 5-1987/97	94,875
» » » »	1- 6-1987/97	95,375
» » » »	1- 7-1987/97	96,700
» » » »	1- 8-1987/97	97,300
» » » »	1- 9-1987/97	97,150
» » » »	1- 3-1991/98	95,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	95,700
» » » »	1- 5-1991/98	94,950
» » » »	1- 6-1991/98	95,500
» » » »	1- 7-1991/98	95,425
» » » »	1- 8-1991/98	95,800
» » » »	1- 9-1991/98	96,275
» » » »	1-10-1991/98	95,600
» » » »	1-11-1991/98	95,375
» » » »	1-12-1991/98	94,775
» » » »	1- 1-1992/99	94,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1992	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,525
» » »	12,50%	1-10-1993	99,375
» » »	12,50%	1-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,050
» » »	12,50%	17-11-1993	98,150
» » »	12,50%	1-12-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,600
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,575
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,350
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,750
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,850
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	93,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,925
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,600
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,200
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	104,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,875
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	107,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,825
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	100,700

92M05082

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Milano e Napoli

Con decreto ministeriale n. 1/6236 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.111.588.500, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 44.223.177.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 44.240.428.550 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6705 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art.. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.349.012.500, pari al 50% dell'importo di L. 2.698.025.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.709.886.520 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3724

Autorizzazione ad accettare due donazioni disposte a favore dello Stato

Con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1992, n. 102163, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 11 in data 30 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 35 Finanze, foglio n. 93, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Agordo (Belluno) con atto 30 ottobre 1987, n. 1642 di repertorio, a rogito dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Livinallongo, di un appezzamento di terreno di mq 1.280 destinato alla costruzione di una caserma del Corpo forestale dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze 1° aprile 1992, n. 100955, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 16 in data 22 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992, registro n. 4 Finanze, foglio n. 191, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Stazzano (Alessandria) con atto 19 marzo 1986, n. 181270 di repertorio, a rogito avv. Riccardo Gandini, notaio in Alessandria, di un appezzamento di terreno di mq 1.860 destinato alla costruzione di una caserma del Corpo forestale dello Stato.

92A3725-92A3726

Autorizzazione ad accettare una cessione gratuita disposta a favore dello Stato

Con decreto del Ministro delle finanze 1° aprile 1992, n. 102334, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 16 in data 21 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992, registro n. 40 Finanze, foglio n. 192, è stata autorizzata l'accettazione della cessione gratuita a favore dello Stato disposta dal comune di Fasano (Brindisi) con atto 16 gennaio 1989, n. 1938 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Grosso, notaio in Fasano, di un'area di mq 552 sulla quale è stato costruito un fabbricato già adibito a caserma dei Carabinieri.

92A3727

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1992 rispetto a luglio 1991 risulta pari a più 5,5 (cinquevirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1992 rispetto a luglio 1990 risulta pari a più 12,6 (dodicivirgolasei).

92A3777

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 29 luglio 1992, ha nominato il sig. dott. Domenico Caradonna commissario straordinario e i signori dott. proc. Giovanni Barbara, avv. Giovanni Ferrara e rag. Nereo Mugnai componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria.

92A3776

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 29 luglio 1992)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo del testo, dove è scritto: «Crediop - *Consorzio di credito per le opere pubbliche ...*», leggasi: «Crediop - *Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. ...*».

92A3751

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200